



COMUNE DI CASTEGGIO

PROVINCIA DI PAVIA

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/07/2026

Sommario

TITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento	3
Art. 2 – Definizione dei rifiuti	3
Art. 3 – Istituzione della Tari	3
Art. 4 – Presupposto oggettivo della Tari	3
Art. 5 – Scuole statali	4
TITOLO II	4
SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO	4
Art. 6 – Soggetto attivo del tributo	4
Art. 7 – Soggetto passivo del tributo	4
TITOLO III	5
DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO	5
Art. 8 – Decorrenza del tributo sui rifiuti	5
Art. 9 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale	5
Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	6
Art. 11 – Numero di occupanti	7
Art. 12 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	7
Art. 13 – Classificazione delle utenze non domestiche	8
Art. 14 – Tributo provinciale TEFA	8
TITOLO IV	8
ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	8
Art. 15 – Esclusioni ed esenzioni dal tributo	8
Art. 16 – Rifiuti speciali	9
Art. 17 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso	10
Art. 18 – Riduzione per compostaggio domestico	11
Art. 19 – Bonus sociale rifiuti	11
Art. 20 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti	12
Art. 21 – Riduzioni della tariffa per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	12
Art. 22 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio	13
TITOLO V	14
DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO	14
Art. 23 – Denuncia di inizio occupazione, di variazione e di cessazione	14
Art. 24 – Modalità di determinazione della superficie imponibile	16
Art. 25 – Tributo giornaliero di smaltimento	17
Art. 26 – Riscossione della Tari	17
Art. 27 – Minimi riscuotibili	17
Art. 28 – Rimborsi e Compensazioni	18
Art. 29 – Funzionario responsabile	18
Art. 30 – Mezzi di controllo	18
Art. 31 – Sanzioni ed interessi	18
Art. 32 – Contenzioso	19
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI	19
Art. 33 – Normativa di rinvio	19
Art. 34 – Efficacia del Regolamento	19

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Casteggio, della Tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 639 e successivi della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente ed il Regolamento per il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Definizione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni, dal Regolamento per il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione di rifiuto è contenuta nell'art. 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs 152/2006, mentre la definizione dei rifiuti urbani è riportata nell'art. 184, comma 2, e nell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs 152/2006. La definizione di rifiuti speciali è invece contenuta nell'art. 184, comma 3 del medesimo D.Lgs 152/2006.

Art. 3 – Istituzione della Tari

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D.Lgs. del 3 settembre 2020 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto delle delibere di Arera.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 4 – Presupposto oggettivo della Tari

1. La Tari è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nel territorio comunale.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

5. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e/o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

6. Si intendono per:

a) *locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*: le superfici prive di edifici o di strutture edilizie e gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*: le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze;

d) *utenze non domestiche*: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

7. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

8. La superficie imponibile è quella calpestabile, misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale ovvero da misurazione diretta.

9. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Art. 5 – Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31.

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del piano economico finanziario che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

TITOLO II SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

Art. 6 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Casteggio nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 7 – Soggetto passivo del tributo

1. La Tari è dovuta da coloro che occupano, possiedono o detengono i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di

detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a dodici mesi, risultante dal contratto di locazione, comodato o altro titolo giuridico, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie al quale competono i conseguenti adempimenti dichiarativi.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

TITOLO III

DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 8 – Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione secondo le modalità e i tempi previsti dal presente regolamento.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.

5. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non denunciata entro i 90 giorni dall'evento oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.

6. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini di 90 giorni dalla cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive non prescritte, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante.

Art. 9 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti deliberato dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e

ambiente (ARERA).

2. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono allegate alla delibera di approvazione delle tariffe stesse.

Le tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013 e s.m.i., di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano comunque il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ovvero di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999.

3. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.

4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento.

5. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 397/2025 e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:

- la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 397/2025;

- dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

- la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

6. Le tariffe sono determinate annualmente dall'organo competente, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario predisposto dal Gestore del servizio.

7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero di occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1 del DPR 27/04/1999 n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1 del DPR 27/04/1999 n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria con un valore compreso tra il minimo e il massimo tra quelli previsti dal DPR 158/99.

Art. 11 – Numero di occupanti

1. Salvo quanto previsto dai commi successivi, per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data di emissione del primo avviso di pagamento e, nel caso di multi-emissione nel corso del medesimo anno, anche alla data di emissione dei successivi avvisi di pagamento.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti con le modalità indicate nei commi precedenti. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove (ad esempio, per motivi di studio o di lavoro). Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che il domicilio in luogo diverso dalla residenza per i suddetti motivi sia adeguatamente documentato e che il nucleo familiare sia composto da più di una unità.
5. Per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, a fronte di una tariffa unitaria che tiene conto forfetariamente di un numero di occupanti pari a 1, salvo diversa dichiarazione.
6. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
7. Nel caso di locazioni temporanee di durata fino a dodici mesi l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti è in capo al proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta.
8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non siano funzionalmente collegati ad un'utenza domestica si considerano utenze non domestiche. Per poter essere considerati come locali accessori dell'abitazione, con applicazione della sola quota fissa della tariffa prevista per le utenze domestiche, deve essere fornita idonea documentazione dalla quale risulti l'esistenza dell'oggettivo rapporto funzionale rispetto all'unità abitativa.
9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano, in ogni caso, utenze non domestiche se funzionalmente collegate ad utenze non domestiche.

Art. 12 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del DPR 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del DPR 27/04/1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria con un valore compreso tra il minimo e il massimo tra quelli previsti dal DPR 158/99.

Art. 13 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato della delibera di approvazione delle tariffe.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 14 – Tributo provinciale TEFA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 666 L. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia del 01/07/2020.

TITOLO IV ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 15 – Esclusioni ed esenzioni dal tributo

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità non temporanee, come a titolo esemplificativo:
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi e relativi vani, legnaie;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, silos e simili, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, o di produzione a ciclo chiuso dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze di servizi di rete (gas, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili, che restano invece soggette al tributo;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, sale di radiologia, di radioterapia, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- aree impraticabili o in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone destinate esclusivamente all'accesso, al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti non attrezzati e destinati alla sosta breve a servizio dell'attività, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, posti auto scoperti pertinenziali o accessori alle civili abitazioni;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al presente articolo, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. Infine sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

5. Sono altresì esentati dal pagamento del tributo:

- a) i locali, compresi quelli destinati ad oratori e luoghi di aggregazione, o le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali destinati ad uso abitativo;
- b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali, nonché i locali concessi in uso ad associazioni del territorio senza scopo di lucro;
- c) i locali degli impianti sportivi di proprietà comunale concessi in uso al fine di favorire la continuità dei servizi erogati ai cittadini, nonché la promozione degli eventi sportivi e turistici del territorio;
- d) i locali dell'area fieristica di proprietà comunale concessi stabilmente in uso, se non diversamente disciplinato dal contratto di locazione, al fine di favorire la promozione degli eventi turistici del territorio.

Art. 16 - Rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie imponibile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, in base alle norme vigenti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Il produttore di rifiuti speciali è tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la loro tipologia. In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal successivo comma per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

2. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la

superficie può essere forfettariamente ridotta delle seguenti percentuali:

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
Autocarrozzerie, autofficine riparazioni veicoli, autofficine elettrauto	40%
Gommisti	25%
Laboratori dentistici, radiologici, odontotecnici e di analisi	10%
Ambulatori e cliniche veterinarie	10%
Lavanderie	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, xerografie	15%
Carpenterie e lavorazione ferro	45%
Supermercati e discount	25%
Oli da cucina prodotti nei pubblici esercizi	25%
Stabilimenti industriali	25%
Attività di produzione manufatti in cemento	45%

Per eventuali categorie di attività non presenti nella suddetta tabella si può procedere all'applicazione di una riduzione adottando criteri di analogia. La suddetta detassazione viene applicata a decorrere dalla presentazione di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione, ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della superficie imponibile, da cui risulta l'effettiva produzione di rifiuti speciali, la rappresentazione planimetrica delle superfici ove vengono prodotti in via continuativa o nettamente prevalente rifiuti speciali e delle superfici caratterizzate da una produzione promiscua di rifiuti speciali e rifiuti urbani. La documentazione comprovante i quantitativi di rifiuti speciali prodotti nell'anno, distinti per codici CER ed il relativo smaltimento con imprese a ciò abilitate, deve essere annualmente presentata entro il 28 di febbraio dell'anno successivo al fine di conservare il diritto a godere della riduzione di superficie.

3. Nel calcolo delle superfici non si tiene conto della porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

4. Restano soggetti alla Tari i locali delle attività produttive destinati a uffici, servizi, mense e ogni altra superficie analoga che rimangono quindi esclusi dalla detassazione per la produzione di rifiuti speciali.

Art. 17 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la Tari:

per la sola parte variabile, è ridotta del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente (purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare), risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità documentata da copia dei registri corrispettivi. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali.

sia per la parte variabile che la parte fissa, è ridotta nel modo seguente:

- di due terzi per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
- del 50% per le aree scoperte e tettoie destinate ad uso parcheggio attrezzato per sosta prolungata;
- del 90% per le aree scoperte adibite a deposito di automezzi in genere destinati alla vendita;
- al 40% ove il servizio di raccolta, limitatamente alle frazioni carta, plastica, umido ed

indifferenziato secco, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero il loro punto di conferimento più vicino disti ad una distanza superiore agli 800 metri calcolati a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. Esse si applicano dalla data in cui si verificano i requisiti di fruizione, purché dichiarati e documentati nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione; in mancanza, decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

Art. 18 – Riduzione per compostaggio domestico

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze domestiche che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 10% a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti di seguito dettagliati:
 - a) il richiedente deve disporre nella propria abitazione di uno spazio verde come giardino, orto o terreno dove posizionare la compostiera e reimpiegare il compost prodotto;
 - b) essere in possesso di contenitore chiuso areato (compostiera) normalmente in commercio, studiato per fare compostaggio in piccoli giardini;
 - c) contenitore in rete metallica possibilmente plastificata, a maglia fine, rivestito con materiale ombreggiante es. tessuto, tessuto non tessuto o telo di iuta, di forma cilindrica dotato di coperchio alla sommità per l'introduzione del materiale da compostare.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio Tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio Tributi.
4. La riduzione spetta al nucleo familiare dell'avente diritto ed intestatario della posizione Tari, ed è valevole per un solo nucleo familiare ovvero per un'unica posizione contributiva. Il beneficio, pur riconosciuto al nucleo familiare dell'avente diritto, non si trasmette nel caso in cui l'avente diritto venga a mancare (esempio decesso, emigrazione ecc.). La riduzione non spetta se l'avente diritto non è residente nel territorio comunale.
5. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.

Art. 19 – Bonus sociale rifiuti

1. Il bonus sociale rifiuti e le relative modalità applicative sono disciplinate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con erogazione del bonus solo in relazione a un addebito della Tari a un membro del nucleo familiare agevolabile.
2. Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, per annualità precedenti, il bonus sociale rifiuti è trattenuto dal gestore a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento; tale sollecito deve essere effettuato tramite posta elettronica certificata ovvero per raccomandata, entro i termini di prescrizione del credito.

Art. 20 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti

1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver smaltito e avviato al riciclo in proprio nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. La riduzione fruibile, in ogni caso non potrà essere superiore alla parte variabile della tariffa. Alle aziende che si impegnano concretamente, mediante soggetti autorizzati, a garantire il riciclo dei propri rifiuti assimilati agli urbani, si applicheranno i seguenti coefficienti di riduzione:

QUANTITATIVI	PERCENTUALE RIDUZIONE
fino a kg. 10.000	10%
Da kg. 10.001 fino a kg. 15.000	15%
Da kg. 15.001 fino a kg. 20.000	20%
Da kg. 20.001 fino a kg. 25.000	25%
Oltre kg. 25.000	30%

3. Per ottenere la detrazione le aziende dovranno presentare all'Ufficio Tributi, entro il 10 maggio di ciascun anno, apposita richiesta, corredata dalla necessaria documentazione riferita all'anno precedente:
 - Copie dei formulari dei rifiuti e del MUD, riportanti la tipologia e la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno d'imposta precedente distinti per codice EER;
 - Attestazione del soggetto a cui tali rifiuti sono stati affidati, con la specificazione delle modalità osservate per il recupero e della loro conformità alla normativa vigente in tema di tutela ambientale;
 - Dati sui quantitativi dei rifiuti complessivamente prodotti, distinti per codice EER;
 - Copie delle ricevute di pagamento della tassa dell'anno precedente.
4. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 21 – Riduzioni della tariffa per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti, compresi i rifiuti indifferenziati, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
2. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico è vincolante per un periodo non inferiore a due anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, compresi i rifiuti indifferenziati, devono darne comunicazione preventiva all'Ufficio Tributi del Comune a mezzo PEC entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'attività, nella quale devono essere indicati:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;

- e) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- f) la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
- g) l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers;
- h) copia dell'accordo contrattuale con il soggetto incaricato ad effettuare l'attività di recupero di tutte le tipologie di rifiuto.

5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi precedenti entro il termine del 30 settembre, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

6. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.

7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC all'Ufficio Tributi del Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 settembre, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

8. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destinazione al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.

9. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo PEC, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, complessivamente prodotti desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, con riferimento all'anno precedente e risultanti dall'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi che dovrà essere allegata alla documentazione di cui al presente comma;
- e) i dati identificativi dell'impianto o degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 22 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Per mancato o irregolare svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, inteso complessivamente in tutte le sue frazioni quali carta, plastica, umido e secco indifferenziato, si intende l'interruzione prolungata nella gestione della raccolta dei rifiuti urbani da parte del gestore rispetto agli standard stabiliti dal contratto di servizio o dalla carta dei servizi.

2. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Comune, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda, da parte del Comune o del soggetto gestore, entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20% in relazione alla durata del servizio irregolare.

3. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

4. Il responsabile del servizio deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al Gestore del servizio, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio.

5. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente riconosciuto dall'autorità sanitaria, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti.

TITOLO V

DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 23 – Denuncia di inizio occupazione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, a mezzo posta, via e-mail/PEC o mediante sportello fisico o sportello online, compilando l'apposito modulo scaricabile del sito internet del Comune predisposto dall'Ufficio Tributi competente, entro 90 giorni solari dalla data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.

2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.

4. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la modifica.

5. La denuncia deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche:

- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
- nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;

b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare all'Ufficio Tributi competente, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

7. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano, detengono o conducono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

9. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica mail/PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne fornendo apposita planimetria in scala;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali che vengono avviati al riciclo o allo smaltimento a cura del produttore;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- h) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.

10. Le dichiarazioni di variazione del tributo che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

11. Le dichiarazioni di cessazione del servizio devono essere presentate all'Ufficio Tributi entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la cessazione a mezzo posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico o online, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune, allegando idonea

documentazione (chiusura utenze, cessazione contratto di locazione, atto di vendita...).

12. In caso di decesso, gli eredi dello stesso devono presentare la dichiarazione di subentro o di cessazione nei termini indicati ai commi precedenti del presente articolo.

13. In caso di cessazione dell'utenza, l'utente deve concordare con l'Ufficio tecnico comunale la restituzione delle dotazioni ricevute: i contenitori per la raccolta indifferenziata e/o la tessera elettronica, per le utenze domestiche; tutte le attrezzature fornite per la raccolta differenziata e indifferenziata, per le utenze non domestiche.

14. Le dichiarazioni di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 4 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

15. Le dichiarazioni (inizio, variazione e cessazione occupazione) devono essere regolarmente sottoscritte. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC, le dichiarazioni devono essere comunque sottoscritte, anche con firma digitale. In caso di firma autografa è necessario allegare un documento d'identità del sottoscrittore.

16. L'Ufficio Tributi può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dagli uffici comunali o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

Art. 24 – Modalità di determinazione della superficie imponibile

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, l'Ufficio Tributi, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

3. A fronte di tale disposizione, ove l'Ufficio Tributi riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del territorio, l'Ufficio Tributi procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Ufficio Tributi competente.

4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Ufficio Tributi, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale dell'Ufficio Tributi non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 1, comma 647 L. 147/2013.

Art. 25 – Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, non soggette al pagamento del Canone Patrimoniale Unico istituito dall'art. 1, commi 816 e seguenti della L. 160/2019, si applica la Tari in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La tariffa giornaliera del tributo, commisurata per ogni metro quadrato di superficie occupata per giorno di occupazione, è determinata per ciascuna categoria nella misura di 1/365 della tariffa annuale maggiorata del 50%; resta salva la facoltà del soggetto passivo di richiedere l'applicazione della tariffa annuale.
4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 26 – Riscossione della Tari

1. La riscossione della Tari è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso PagoPa e di pagamento interbancari e postali.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in tre rate consecutive, alle scadenze fissate dalla Giunta Comunale e comunque a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
4. In caso di omesso o parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, l'Ufficio Tributi procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
5. In caso di omesso o parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, l'Ufficio Tributi procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di accertamento esecutivo con irrogazione della sanzione per omesso o parziale versamento, ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019, con avvio della fase di riscossione forzata, nel caso di mancato pagamento entro i termini per la proposizione del ricorso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di riscossione coattiva.

Art. 27 – Minimi riscuotibili

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad Euro 12,00 per anno d'imposta.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi, sanzioni e spese di notifica/riscossione, eventualmente anche riferiti a più periodi d'imposta, sia inferiore ad Euro 20,00.
3. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
4. Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

Art. 28 – Rimborsi e Compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali che decorrono dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate d'ufficio con gli importi dovuti dal contribuente a titolo di tassa sui rifiuti, ovvero su richiesta del contribuente con gli importi dovuti dal medesimo a titolo di altre entrate tributarie. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento o il rigetto dell'istanza di compensazione.
4. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 24 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173.
5. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ai limiti minimi di cui all'art. 27 del presente regolamento.

Art. 29 – Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 30 – Mezzi di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 31 – Sanzioni ed interessi

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695 – 699 della L. 147/2013 e ss.mm.ii, dall'art. 38 del Decreto Legislativo n. 173/2024 e dalle ulteriori norme per tempo vigenti.
2. Sulle somme dovute, non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi legali.

3. In tema di ravvedimento operoso si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 32 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso di pagamento bonario, l'atto formale di richiesta di pagamento, l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Corte di Giustizia tributaria competente.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni della L. n. 147/2013, del D. Lgs. 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché le delibere di Arera e dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 34 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2026.